

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legislazione | Prassi

N. 8 | Agosto 2025

Deloitte.

In questo numero:

LEGISLAZIONE

- Decreto Fiscale: il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 2 agosto 2025.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025 – D.M. 8 agosto 2025, recante le disposizioni attuative della disciplina dell'IRES premiale - Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

PRASSI

Fiscalità internazionale

- Risposta a Interpello n. 203 del 6 agosto 2025: Trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone tramite entità trasparenti – Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone.

Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 218 del 20 agosto 2025: Badwill - Utilizzo del Negative Goodwill per la svalutazione di immobili e l'iscrizione di nuove attività immateriali nell'ambito dell'acquisto di rami d'azienda contabilizzati in conformità al principio IFRS 3 – Articolo 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

Legislazione

Decreto Fiscale: il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1. Il provvedimento è entrato in vigore il 2 agosto 2025.

Tra le principali novità approvate in sede di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025) si annoverano:

- l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 67, co. 1, del TUIR sulla tassazione dei redditi diversi derivanti dalle cessioni/constituzioni di diritti reali immobiliari da parte di soggetti non imprenditori; in particolare, si chiarisce che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene;
- l'espressa definizione dell'ambito soggettivo dell'addizionale IRPEF sui bonus, le *stock options* e gli altri emolumenti variabili dei dirigenti e amministratori del settore finanziario; nel dettaglio, a decorrere dal 2025 si escludono dall'addizionale IRPEF del 10% i compensi erogati sotto forma di bonus e stock options a manager o amministratori delle società di partecipazione non finanziaria;
- l'inserimento di alcuni criteri per il riscontro dell'esenzione IMU in capo agli enti non commerciali che esercitano attività sportive;
- una specifica norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla rottamazione dei ruoli ex legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione *quater*”); nel dettaglio, viene previsto che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato;
- la riproposizione del regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiranno al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025. Nello specifico, la sanatoria opera per i periodi d'imposta (uno o più) dal 2019 al 2023; per ciascuna delle annualità che si intende ravvedere è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP; il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026;
- il nuovo obbligo per gli atti di autorizzazione e per i PVC di indicare e motivare, espressamente e adeguatamente, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. In particolare, la norma si applica solo con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fiscale; restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente.

Infine, tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto Fiscale che hanno subito parziali modifiche durante l'iter di conversione, si segnalano:

- l'art. 9, che estende la possibilità di applicazione del *reverse charge* agli appalti per il trasporto merci, indipendentemente dalle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente; in sede di conversione in legge, si è resa applicabile tale fattispecie di *reverse charge* anche alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, che prima ne erano espressamente escluse;
- l'art. 10, che esclude dall'ambito di applicazione dello split payment, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB; in base alla modifica apportata nel passaggio parlamentare, sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- l'art. 12, con cui viene stabilito che si considerano tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024; con una disposizione introdotta in sede di conversione, si specifica che tale previsione rileva ai fini del concordato preventivo biennale, estendendo la validità anche alle adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 tramite dichiarazione integrativa o tardiva.

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025 – D.M. 8 agosto 2025, recante le disposizioni attuative della disciplina dell'IRES premiale - Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

Come noto, l'IRES premiale è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e riguarda i soggetti IRES che rispettano alcune condizioni, tra cui l'accantonamento a riserva di almeno l'80% degli utili e il reinvestimento di una quota degli stessi in beni strumentali nuovi, i quali potranno fruire, per il solo periodo d'imposta 2025, di una tassazione con aliquota IRES ridotta al 20%.

In maggiore dettaglio, le imprese devono (i) accantonare in un'apposita riserva una quota almeno pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024; (ii) destinare una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

In aggiunta a tali condizioni, i soggetti IRES che intendono usufruire della suddetta riduzione devono anche rispettare ulteriori due condizioni, quali: (i) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente e devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; (ii) l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

L'agevolazione viene meno in caso di distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ovvero di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

In base all'art. 2 del D.M. in esame *“Il presente decreto contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento tributario, dell'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR”*.

L'art. 4 del D.M. prevede che, per poter beneficiare del beneficio fiscale, almeno l'80% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 sia accantonato in un'apposita riserva indisponibile e che almeno il 30% di tale utile accantonato (comunque non meno del 24% dell'utile 2023) sia destinato a investimenti qualificati, disponendo che *“si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433-bis del codice civile relativi al medesimo esercizio”*.

L'art. 5, co. 2, del D.M. in esame dispone poi che si qualificano come investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto: **a)** i beni compresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; **b)** i beni di cui all'art. 38, co. 4, secondo periodo, e co. 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, i beni di cui al suddetto co. 2, lett. a) devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del D.M. in esame. Invece, i beni di cui al co. 2, lett. b), oltre alla condizione predetta, occorre anche che consentano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti rilevanti nei beni predetti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2024. A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati ai sensi dell'art. 109, co. 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a dodici mesi se l'esercizio ha durata superiore. Infine, a norma del co. 5 dell'art. 5 in esame, l'ammontare minimo degli investimenti rilevanti va determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- a) 30 per cento dell'utile accantonato, ai sensi dell'art. 4;
- b) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- c) 20.000 euro.

In aggiunta a ciò, l'art. 6 del D.M. prevede la "*Condizione di accesso relativa alla base occupazionale*", disponendo che la riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 1. il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente: la verifica della condizione si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
 2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato: l'incremento occupazionale in esame si determina sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;
- b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: a tal fine si considera esclusivamente la fruizione dell'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

L'art. 7 del D.M. contempla le cause di decadenza e recupero dell'agevolazione, prevedendo che i soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- a) qualora la quota di utile accantonato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento e rilevanti in base all'art. 5 del DM siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Gli artt. 8 e 9 del D.M. in esame coordinano la disciplina dell'IRES premiale con gli istituti del Consolidato e della Trasparenza Fiscale.

Infine, l'art. 10 del D.M. opera il coordinamento con la disciplina CFC e con quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, prevedendo che l'aliquota IRES si assuma, in ogni caso, con l'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, ai fini: (i) del confronto tra l'aliquota di imposizione nominale estera e quella italiana disposto dall'art. 47-bis, co. 1, lett. b), del TUIR; (ii) del confronto tra la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e quella a cui gli stessi sarebbero stati assoggettati qualora residenti in Italia, ai sensi dell'art. 167, co. 4, lett. a), del TUIR.

Nel caso di operazioni fiscalmente neutrali quali fusioni e scissioni, l'art. 11 del D.M. in esame dispone che la società risultante dalla fusione o incorporante nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l'operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

In relazione alla cumulabilità dell'agevolazione con altre, l'art. 12 del D.M. ammette la cumulabilità tra la riduzione dell'aliquota IRES di 4 punti percentuali e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d'imposta collegati ai piani di "Transizione 4.0 e 5.0", stabilendo, tuttavia, che il beneficio della

riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti (in altre parole, ciò pare significare che se un bene 4.0 è stato agevolato con un credito d'imposta del 20%, la riduzione dell'IRES può trovare applicazione soltanto sulla restante quota residua del 80% pari al costo effettivo rimasto a carico dell'impresa).

Prassi

Fiscalità internazionale

Risposta a Interpello n. 203 del 6 agosto 2025: Trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone tramite entità trasparenti – Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone.

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare i benefici convenzionali ai dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti giapponesi tramite trust trasparenti, purché siano rispettati i requisiti di residenza e *beneficial ownership* e siano prodotti idonei certificati e documentazione bancaria. Inoltre, viene precisato che l'istanza di rimborso dell'imposta eccedente a quella convenzionale deve essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario effettivo del reddito.

Il quesito al vaglio dell'Agenzia delle Entrate è stato posto da una società giapponese (Alfa), che ha concluso con le società Beta un "*Pension trust Agreement*", in cui le società Beta assumono la veste di *settlor*, mentre l'istante, in qualità di *trust bank*, di *trustee*; le società Beta, fiscalmente residenti in Giappone, gestiscono e forniscono prestazioni pensionistiche in base a diversi piani. In una prima fase, le società Beta, in forza del contratto di trust concluso con la società Alfa, investono tramite trust account o, alternativamente, delegano l'attività a soggetti terzi; durante una seconda fase, le società Beta selezionano trust di diritto giapponese (a seguire, "trust Gamma"), nel quale investire, tramite la sottoscrizione da parte del fondo pensione controllato dalla singola società Beta di una quota del trust Gamma. L'istante riferisce altresì che i trust Gamma sono, in linea generale, destinati esclusivamente agli investimenti dei fondi pensione; inoltre, i trust Gamma sono considerati entità "*pass-through*" (vale a dire entità trasparenti ai fini fiscali secondo il diritto giapponese e, pertanto, i ricavi e costi dei trust Gamma sono imputati direttamente alle società Beta, quali beneficiarie del trust pensionistico). In una terza fase, l'istante (o un *fund manager* esterno da questa nominato) compie scelte di investimento in base ad una specifica strategia discrezionale, come, nel caso di specie, l'acquisizione di azioni emesse da soggetti fiscalmente residenti in Italia. In una quarta fase, le azioni acquistate sono detenute presso un *global custodian*, residente negli Stati Uniti d'America, con il quale l'istante ha stipulato un "*Global Custodian Agreement*". Il *global custodian*, a sua volta, alloca le quote sottoscritte presso un *sub custodian* o *local custodian*, che opera come sostituto d'imposta per l'applicazione della ritenuta in Italia.

L'istante specifica che, nel momento in cui il soggetto fiscalmente residente in Italia eroga i dividendi a favore del soggetto che detiene le quote, i dividendi sono versati in un conto bancario detenuto presso il *local custodian*, al netto della ritenuta applicata; quest'ultimo, a sua volta, trasferisce le somme nel conto bancario presso il *global custodian*, che le deposita presso la banca fiduciaria dei trust Gamma; il *Pension Trust* effettua il versamento dei dividendi ricevuti a favore delle società Beta o della persona fisica beneficiaria.

Infine, l'istante precisa che i redditi percepiti dalla persona fisica beneficiaria del fondo pensione sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche giapponese; diversamente, ai sensi della legge giapponese sull'imposta delle società, le società Beta, benché considerati soggetti passivi d'imposta, non sono soggette all'imposta sul reddito delle società giapponesi per le attività d'impresa legate alle pensioni e, di conseguenza, il fondo pensione relativo alle società Beta nonché i redditi dei trust Gamma sono esenti ai fini fiscali.

Da ultimo, l'istante rappresenta che, al fine di rendere più efficiente il processo di richiesta dei benefici fiscali per l'applicazione delle Convenzioni concluse dal Giappone, l'autorità fiscale giapponese rilascia un singolo certificato di residenza speciale per i trust Gamma che elenca e certifica che tutti i beneficiari effettivi sono residenti in Giappone e possono godere dei benefici convenzionali.

Premesso ciò, l'istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana percepiti tramite tali entità trasparenti, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone. In particolare, vengono sottoposti all'Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:

- 1) se sia possibile applicare direttamente il trattamento convenzionale (aliquota ridotta) ai dividendi di fonte italiana in capo alle società Beta (beneficiari effettivi, residenti in Giappone);
- 2) se i certificati cumulativi di residenza fiscale rilasciati dall'autorità giapponese siano idonei a soddisfare i requisiti documentali per l'applicazione della Convenzione;
- 3) se sia ammissibile la presentazione di un'unica istanza di rimborso delle ritenute eccedenti da parte del trustee per conto di tutti i beneficiari;
- 4) se sia possibile applicare il meccanismo del "*relief at source*", ossia l'applicazione della ritenuta convenzionale direttamente alla fonte da parte del sostituto d'imposta italiano.

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate richiama la normativa e la prassi rilevante (cfr. risoluzioni n. 17/E/2006 e n. 167/E/2008 e risposte ad interpello n. 258/2021, n. 17/2022, n. 19/2022 e n. 24/2022) nonché i chiarimenti resi nel Report "The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships" (c.d. "*Partnership Report*") mutuati dal Commentario al Modello OCSE, e chiarisce quanto segue:

- 1) Applicazione del trattamento convenzionale ai beneficiari effettivi: sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa che, dalla descrizione della fattispecie resa dall'istante, i trust Gamma sono considerati entità trasparenti secondo il diritto giapponese e non sono soggetti passivi d'imposta; i redditi sono imputati direttamente alle società Beta (beneficiari effettivi). In linea con il "*Partnership Report*" OCSE e la prassi nazionale, i beneficiari effettivi di entità trasparenti estere possono invocare i benefici della Convenzione, a condizione che i redditi siano loro attribuiti ai fini dell'imposizione nello Stato di residenza. Nel caso di specie, le società Beta e le persone fisiche beneficiarie risultano "*liable to tax*" in Giappone, anche se le società Beta beneficiano di esenzione sui redditi pensionistici. Pertanto, i dividendi di fonte italiana transitati tramite i trust Gamma possono essere assoggettati in Italia all'aliquota convenzionale ridotta (15%), prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone;
- 2) Idoneità dei certificati cumulativi di residenza: sul punto, l'Agenzia delle Entrate assume come valido il certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale giapponese, anche se in forma cumulativa, purché riporti chiaramente i dati identificativi e caratterizzanti il singolo contribuente (come, a titolo esemplificativo, la forma giuridica, l'indirizzo di residenza e la ragione sociale), il "*Tax Identification Number*" o altro numero identificativo di ciascun beneficiario e l'anno di riferimento della residenza ai fini convenzionali. Tuttavia, dal momento che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo laddove gli investitori di un soggetto trasparente possiedano entrambi i requisiti di "*Treaty Entitled*" e di "*Beneficial Owner*", ne consegue che la coincidenza tra i soggetti indicati nei certificati e i percettori effettivi dei dividendi deve essere rigorosamente rispettata; in caso contrario, non sussistono i presupposti per l'applicazione del trattamento convenzionale. Ai fini dell'eventuale rimborso, è essenziale produrre documentazione bancaria esaustiva che certifichi il flusso finanziario e i soggetti coinvolti;
- 3) Modalità di presentazione dell'istanza di rimborso: sul punto, l'Agenzia delle Entrate, richiamando il Provvedimento 10 luglio 2013, n. 84404, precisa che l'istanza di rimborso dell'imposta eccedente deve essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario effettivo e non è ammessa la modalità cumulativa tramite un'unica istanza per più beneficiari. L'istanza da compilare corrisponde al "Modello A-Dividendi", inserito nel citato Provvedimento, e deve essere compilato per ogni soggetto, indicando dettagliatamente i dati anagrafici identificativi, la descrizione dei dividendi percepiti e dell'imposizione già scontata sugli stessi, nonché le coordinate bancarie del richiedente, necessarie per l'accredito del rimborso, ove spettante;
- 4) Applicazione del "*relief at source*": sul punto, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'applicazione della ritenuta ridotta alla fonte ("*relief at source*") costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d'imposta italiano (cfr., *ex multis*, risoluzioni n. 183/E/2003, n. 68/2000, e n. 95/1999); pertanto, il sostituto d'imposta (nel caso di specie, il *local custodian*) può quindi scegliere se avvalersi di tale meccanismo di prelievo fiscale sui dividendi erogati dalle società fiscalmente residenti in Italia.

Imposte dirette

Risposta a Interpello n. 218 del 20 agosto 2025: Badwill – Utilizzo del Negative Goodwill per la svalutazione di immobili e l'iscrizione di nuove attività immateriali nell'ambito dell'acquisto di rami d'azienda contabilizzati in conformità al principio IFRS 3 – Articolo 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

Nella risposta in esame l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi nuovamente sul trattamento fiscale dell'avviamento negativo (c.d. *badwill*) derivante da un'operazione di cessione di azienda. In particolare, la risposta si muove in continuità con la precedente risposta ad interpello n. 538/2021.

Nell'interpello si rappresenta che il caso attiene a una società ALFA S.p.A. che ha acquistato due rami d'azienda da BETA S.p.A. e GAMMA S.p.A., contabilizzando l'operazione secondo il principio contabile IFRS 3 ("*business combination*"). Poiché il prezzo complessivamente corrisposto è stato inferiore al valore economico complessivo

degli asset e liability trasferiti, generando così un avviamento negativo ("*Negative Goodwill*"), la società chiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di alcune componenti emerse in sede di contabilizzazione.

In maggiore dettaglio, l'acquirente/istante, in applicazione dell'IFRS 3 ha registrato un "differenziale positivo" tra valore (*fair value*) del compendio aziendale acquisito e corrispettivo contrattualmente corrisposto: dalla risposta si evince che parte di tale differenziale è stata allocata a riduzione di taluni asset (crediti verso la clientela e immobili), mentre la parte residua (il *Negative Goodwill Netto*) è stata imputata a Conto economico quale "utile da buon affare"; ad esito della "*purchase price allocation*" (PPA) si è anche proceduto all'iscrizione di una nuova attività immateriale.

L'Agenzia, ribadendo quanto già affermato in precedenza, ha confermato che la quota parte del *badwill* portato a rettifica di crediti e immobili si qualificasse come fondo fiscalmente riconosciuto quindi "dedotto" (utilizzato a riduzione del valore fiscale dei crediti e tassabile senza effetto sul valore fiscale degli immobili); con riferimento alla quota residua del differenziale (*Negative Goodwill Netto*) imputata a Conto economico, l'Agenzia ha altresì confermato quanto già ritenuto nella precedente risposta ad interpello n. 538/2021 ovvero la tassazione di tale valore (in realtà il quesito è stato ritenuto inammissibile in quanto non ricorrerebbero "obiettive condizioni di incertezza").

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. +39 080 8680801
Fax +39 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Brescia

Via Vittorio Emanuele II, 42
Tel. + 39 02 83324539

Catania

Viale XX Settembre 70

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax +39 010 585319

Milano

Via Santa Sofia, 28
Tel. +39 02 83324111
Fax +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. +39 049 7927977
Fax +39 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel. +39 0332 1858342
Fax +39 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit